



March 2007

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

## GERMANIA

### IL REGIME FISCALE DELLE *HOLDING COMPANIES* IN GERMANIA

#### 1. Introduzione

Quando si pensa ad una giurisdizione in cui costituire una società *holding*, la Germania rappresenta un'alternativa alla quale gli investitori stranieri devono guardare con grande interesse anche per ragioni fiscali. Infatti, se, da un punto di vista delle aliquote d'imposta, della deducibilità degli interessi passivi, delle norme anti-elusive, della possibilità di ottenere un interpello dall'amministrazione finanziaria e del clima fiscale generale, anche altri Paesi possono rivelarsi appetibili, la Germania fornisce ora numerose possibilità di pianificazione fiscale, come il regime della trasparenza fiscale, il consolidato fiscale e gli strumenti c.d. "ibridi" di finanziamento, che possono essere utilizzati per ridurre significativamente l'onere fiscale di un gruppo multinazionale e, quindi, per accrescerne il valore delle azioni. A ciò si aggiunge la volontà del Governo tedesco di abbassare il livello di tassazione societaria al di sotto del 30% a partire dal 2008.

Esaminiamo, dunque, brevemente i tratti salienti della legislazione sulle *holding companies*.

\* \* \*

La maggior parte delle imprese, sia che operino in un panorama internazionale, sia che operino solo localmente, cercano di avere oneri fiscali più bassi possibile.

In un ambito internazionale, le *holding companies* sono spesso strumenti utili per realizzare, controllare e migliorare le strategie di riduzione delle aliquote fiscali.

Una *holding company* è una entità creata con il fine primario di detenere investimenti di lungo periodo in società controllate residenti e/o non residenti.

Tali investimenti costituiscono dunque le immobilizzazioni (finanziarie) di una tipica *holding company*, le cui attività principali sono generalmente limitate alla gestione, al controllo e al finanziamento di operazioni commerciali.

Le operazioni di una *holding company* sono spesso delocalizzate. La varietà delle operazioni di investimento in società localizzate in diversi Paesi denota la molteplicità dei fini perseguiti da una *holding company* ed ha condotto all'uso di più locuzioni per descriverne l'ambito operativo. *Management holdings*, *finance holdings*, *divisional holdings*, *intermediate holdings*, *family holdings*, *foreign holdings* e *country holdings* sono esempi di *holding companies* con un unico fine primario. Esistono poi anche *holding companies* con una pluralità fini, come ad esempio le *country-managing holding companies*.

ARGENTINA  
Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta

AUSTRIA  
Wien

BRAZIL  
São Paulo  
Rio de Janeiro

CHILE  
Santiago de  
Chile

COLOMBIA  
Bogotà

ECUADOR  
Quito

GREECE  
Athens

HUNGARY  
Budapest

MÉJICO  
Ciudad de  
Méjico

PERÙ  
Lima

SPAIN  
Barcelona

SWITZERLAND  
Bern  
Zurich

URUGUAY  
Montevideo

VENEZUELA  
Caracas



Le decisioni riguardanti l'organizzazione e la struttura di attività commerciali straniere facenti capo ad una *holding company*, sono influenzate da motivi fiscali e non.

Al momento della costituzione di una *holding company* in Germania, occorre considerare i seguenti vantaggi fiscali:

- esenzione relativa ai dividendi sia nazionali sia stranieri;
- esenzioni relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni in società nazionali e straniere;
- la possibilità di dedurre le perdite derivanti dalla cessione di investimenti;
- la possibilità di dedurre i costi di finanziamento;
- l'ampiezza del rapporto tra capitale di prestito e capitale investito (*debt-equity ratio*);
- l'estesa rete di trattati contro le doppie imposizioni con ritenute d'imposta limitate sugli interessi e dividendi;
- l'illimitato riporto in avanti delle perdite;
- il regime di consolidato fiscale; e
- l'esenzione dall'imposta sul capitale per le operazioni (intra-gruppo) relative alle azioni.

## 2. Aliquote

In Germania, l'aliquota d'imposta sul reddito delle società è pari al 25%, a prescindere dalla circostanza che il contribuente sia residente o non residente (con una stabile organizzazione in Germania), e dalla distribuzione o meno dei dividendi.

Sulla base imponibile calcolata ai fini dell'imposta sulle società, si applica anche un'imposta locale sul commercio simile alla nostra Irap (*Gewerbesteuer*), determinata con alcune varianti (come quella relativa all'indeducibilità dei pagamenti di interessi sui mutui a lungo termine o collegati ad un'acquisizione).

È inoltre dovuto anche un contributo di solidarietà del 5,5% calcolato sull'imposta sulle società.

In sintesi, l'onere complessivo sulle società ammonta tra il 37% ed il 41%, a seconda del luogo di residenza della società in Germania.

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires*  
*Mendoza*  
*Rosario*  
*Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo*  
*Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de*  
*Chile*

COLOMBIA  
*Bogotà*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de*  
*Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern*  
*Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



### 3. Dividendi ricevuti

Le società che possiedono azioni beneficiano della piena deducibilità dei dividendi ricevuti sia da società residenti in Germania, sia da società non residenti, a prescindere dall'ammontare della partecipazione e dal relativo periodo di possesso.

Tuttavia, il 5% dei dividendi ricevuti è considerato al pari di un costo commerciale non deducibile, direttamente connesso ad un reddito esente.

Pertanto, in maniera del tutto simile alla normativa italiana, soltanto il 95% dei dividendi ricevuti da società partecipate (residenti e non residenti) è, di fatto, esente da imposta in Germania.

### 4. Dividendi pagati

I dividendi erogati da una società controllata residente in Germania alla società madre non residente subiscono una ritenuta del 20%, aumentata di un ulteriore 5,5% a titolo di contributo solidale (per un totale pari al 21,1%). La ritenuta predetta potrà essere eliminata o ridotta qualora trovi applicazione la direttiva madre-figlia od un trattato contro le doppie imposizioni.

In base alla normativa tedesca, nessuna ritenuta è applicata sui dividendi pagati a società controllanti residenti all'interno dell'Unione Europea a condizione che:

- la società controllante possieda almeno il 15% delle azioni nella società residente in Germania; e che
- la società controllante abbia detenuto ininterrottamente la predetta quota azionaria per un periodo minimo di 12 mesi.

Le ritenute fiscali sui pagamenti di dividendi effettuati prima dei 12 mesi sono altresì esenti qualora il requisito temporale sia soddisfatto successivamente.

Il limite del 15% di possesso è ridotto al 10% se il Paese nel quale il beneficiario dei dividendi risiede accorda a sua volta una esenzione sulle partecipazioni di almeno il 10% (come nel caso, per esempio, della Francia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Regno Unito).

Va tuttavia tenuto a mente che il regime agevolativo previsto dalla direttiva europea c.d. "madre-figlia", ovvero da un trattato contro le doppie imposizioni, potrebbe non essere riconosciuto in Germania sulla base della disciplina contro l'abuso dei trattati e delle direttive (*treaty/directive shopping*).

L'attuale regola anti-*treaty/directive shopping* si applica, in generale, qualora:

- l'interposizione dell'azionista non residente non sia motivata da valide ragioni economiche o di altra natura; e qualora
- l'azionista non abbia una propria attività d'impresa.

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta

AUSTRIA  
Wien

BRAZIL  
São Paulo  
Rio de Janeiro

CHILE  
Santiago de  
Chile

COLOMBIA  
Bogotá

ECUADOR  
Quito

GREECE  
Athens

HUNGARY  
Budapest

MÉJICO  
Ciudad de  
Méjico

PERÙ  
Lima

SPAIN  
Barcelona

SWITZERLAND  
Bern  
Zurich

URUGUAY  
Montevideo

VENEZUELA  
Caracas



In ogni caso, in base alla legge finanziaria per il 2007 (in vigore dal 1 gennaio 2007), una società non residente ha diritto all'esonero dalla ritenuta, se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

- l'interposizione della società straniera deve essere motivata da una valida ragione economica o da altre importanti ragioni di carattere non fiscale;
- la società non residente deve conseguire più del 10% del proprio reddito dall'esercizio di attività commerciali (cosa che non si verifica qualora la società straniera derivi il proprio reddito dalla gestione di immobili di sua proprietà o quando abbia delegato le proprie attività a soggetti terzi);
- la società non residente deve essere dotata di una propria struttura che le consenta di esercitare l'attività commerciale.

Per quanto riguarda il reddito di una *holding company* non residente, esso non deve risultare solamente dalla mera gestione dei beni patrimoniali (quali sono le quote azionarie in altre società); tuttavia, il reddito risultante dalla prestazione di servizi alle società del gruppo dovrebbe essere considerato come reddito derivante da una propria attività commerciale (la quale potrebbe ad esempio includere i servizi di consulenza gestionale strategica e la gestione del finanziamento del gruppo).

## 5. Capital gains

Verificandosi certe condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società sia residenti, sia non residenti, sono esenti da imposizione in Germania. L'esonero si applica a prescindere dall'ammontare della partecipazione. Similmente al caso dei dividendi ricevuti, il 5% di una plusvalenza è considerato come costo commerciale non deducibile, direttamente collegato al reddito esente.

In altre parole, solo il 95% delle plusvalenze realizzate sulla cessione di quote di società partecipate in Germania o all'estero sarà, di fatto, esente da tassazione in Germania.

## 6. Perdite di capitale

Come conseguenza dell'esonero delle plusvalenze, non sono fiscalmente deducibili in Germania le minusvalenze, le svalutazioni e le sopravvenienze passive relative a partecipazioni in società residenti in Germania o all'estero.

## 7. Deducibilità degli interessi passivi

In linea di principio, sono deducibili gli interessi passivi derivanti da un prestito relativo all'attività commerciale, a meno che non siano connessi ad un reddito esente. Un'importante eccezione alla regola anzidetta riguarda gli interessi collegati a

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires*  
*Mendoza*  
*Rosario*  
*Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo*  
*Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de*  
*Chile*

COLOMBIA  
*Bogotá*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de*  
*Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern*  
*Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



partecipazioni societarie: questi sono infatti deducibili a prescindere dal reddito derivante da detta partecipazione in un determinato periodo d'imposta.

Tuttavia, in base al regime tedesco della sottocapitalizzazione (c.d. *thin capitalization*), è prevista una severa restrizione alla deducibilità degli interessi intra-gruppo.

Il rapporto tra capitale di prestito e capitale di rischio (*debt-equity ratio*) per prestiti a lungo termine (cioè superiori a 12 mesi) erogati o garantiti da società collegate è di 1,5 a 1 sia per società operative, sia per le *holding companies*. La disciplina tedesca in materia di sottocapitalizzazione prevede il c.d. "*third party test*" nel caso in cui il predetto rapporto sia superato. In altre parole, al contribuente debitore è consentito dimostrare, come previsto anche dalla normativa italiana sulla sottocapitalizzazione (vd. art. 98, comma 2, lettera b), Tuir), che l'ammontare dei finanziamenti sarebbe stato egualmente concesso da un soggetto terzo indipendente, con la sola garanzia del patrimonio sociale.

Ai sensi della normativa tedesca in tema di sottocapitalizzazione, una società *holding* è espressamente definita quale:

- società avente come attività principale il possesso di partecipazioni (superiori al 20%) in almeno due società residenti in Germania o all'estero ed il finanziamento delle società partecipate; o
- i cespiti consistono per più del 75% delle componenti patrimoniali di partecipazioni societarie (ciascuna superiore al 20%).

Non è consentita la deduzione degli interessi relativi a finanziamenti tra parti correlate, qualora detti interessi non siano calcolati sulla base del capitale prestato. Inoltre, gli interessi passivi non deducibili in base alle norme sulla sottocapitalizzazione sono riqualeficati come distribuzioni di dividendi e quindi, al momento del loro pagamento, possono dare origine a ritenute d'imposta.

## 8. Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da prestiti intragruppo

Va poi aggiunto che la normativa tedesca sulla sottocapitalizzazione contiene una disposizione in base alla quale le spese per gli interessi relativi a prestiti intersocietari per l'acquisto di azioni di società del gruppo non sono deducibili e sono considerate dividendi. Detta disposizione si applica sia agli investimenti in società residenti in Germania sia all'estero, a prescindere dalla partecipazione acquisita. Contrariamente alla regola generale sulla sottocapitalizzazione, la norma anzidetta si applica agli interessi relativi a debiti a breve termine, ossia riferiti ad un periodo inferiore ai 12 mesi. Inoltre, in questo caso non è data la possibilità di dimostrare che il finanziamento sarebbe stato comunque erogato da un soggetto indipendente (c.d. "*third party test*").

Una circolare interpretativa del 19 settembre 2006 prevede una serie di casi in cui il finanziamento viene considerato "effettivamente collegato" all'acquisto di partecipazioni (rientrando quindi nell'ambito delle predette norme antielusive): (i) se le somme erogate sono utilizzate per pagare il prezzo d'acquisto della partecipazione; (ii) se il prestito è

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta

AUSTRIA  
Wien

BRAZIL  
São Paulo  
Rio de Janeiro

CHILE  
Santiago de  
Chile

COLOMBIA  
Bogotá

ECUADOR  
Quito

GREECE  
Athens

HUNGARY  
Budapest

MÉJICO  
Ciudad de  
Méjico

PERÙ  
Lima

SPAIN  
Barcelona

SWITZERLAND  
Bern  
Zurich

URUGUAY  
Montevideo

VENEZUELA  
Caracas



contratto dopo l'acquisto della partecipazione; e (iii) se due operazioni potenzialmente collegate avvengono entro un periodo di 12 mesi.

La disposizione sulla indeducibilità degli interessi passivi è stata introdotta con effetto dal primo gennaio 2004, e la norma non prevede alcuna clausola transitoria; tuttavia, la circolare richiamata limita l'applicabilità della norma alle operazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2001. La circolare prevede inoltre che il rifinanziamento di un prestito intragruppo non è sufficiente ad eliminare la connessione tra il finanziamento e l'acquisto della partecipazione di una società del gruppo. Di conseguenza, l'interesse passivo sul nuovo debito rimarrà indeducibile e sarà considerato come un pagamento di dividendi. Peraltro, la presunzione predetta permarrà anche se, ad esempio, le azioni acquistate siano state cedute o annullate per effetto della riorganizzazione o liquidazione della società partecipata.

## 9. Ampia rete di trattati

Rispetto a molti Paesi europei, la Germania ha un'estesa rete di convenzioni in materia di doppie imposizioni (88 in tutto), che costituiscono uno strumento importante nella pianificazione fiscale internazionale.

## 10. Riporto delle perdite

Ai sensi della normativa fiscale tedesca, le perdite possono essere riportate in avanti indefinitamente. Esiste tuttavia un limite, fissato in 1 milione di euro, all'ammontare delle perdite che in un singolo esercizio può essere utilizzato in diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta locale sul commercio. Tuttavia, anche l'ammontare delle perdite che supera il predetto limite può essere utilizzato in un dato esercizio, ma nel limite del 60%.

La normativa tedesca prevede il riporto delle perdite anche nell'esercizio immediatamente precedente a quello in cui si sono realizzate, con il limite di 511.500 euro.

## 11. Il regime del consolidato fiscale

L'ordinamento fiscale tedesco prevede il regime del consolidato fiscale ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta locale sul commercio. Il regime del consolidato fiscale si applica alle società di capitali o di persone con una propria attività d'impresa, che, durante il periodo d'imposta, detengano più del 50% dei diritti di voto in una società residente in Germania e che abbiano concordato di consolidare i propri profitti e perdite. In base a questo accordo, la società controllata si impegna a rimettere i suoi interi profitti in capo alla società controllante, la quale, a sua volta, si impegna a ricevere anche tutte le perdite della controllata. L'accordo in parola deve essere stipulato per almeno cinque anni e deve essere indicato nel Registro del Commercio entro la fine dell'esercizio della società controllata nei

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

COLOMBIA  
*Bogotá*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



confronti della quale il regime del consolidato fiscale dovrebbe trovare applicazione per la prima volta.

Qualora durante i primi cinque anni l'accordo non trovi applicazione, esso sarà considerato privo di efficacia ai fini fiscali. Un'eccezione a questa regola generale esiste nel caso in cui l'accordo di consolidamento sia terminato per una valida ragione, quale la vendita della partecipazione nella società controllata. E' consigliabile, a tal fine, indicare esplicitamente nell'accordo i casi di recesso. In tal caso, il consolidato fiscale sarà efficace sino al termine dell'esercizio precedente. Se tuttavia l'accordo concluso per almeno 5 anni ha cessato di avere esecuzione a partire dal quinto anno, le autorità fiscali tedesche lo considereranno inefficace solamente per ciascun anno successivo al quinto.

## 12. L'imposta sul capitale

La costituzione di una società *holding* in Germania non comporta alcuna tassazione, né si applica alcuna imposta sul capitale in caso di apporto di nuovo capitale in una società tedesca.

## 13. La riforma fiscale per il 2008

In data 2 novembre 2006, il Governo tedesco ha reso note le prime proposte di una riforma fiscale del sistema tedesco che entrerà in vigore nel 2008. Al fine di favorire le imprese operanti in Germania, il Governo intende ridurre il carico fiscale complessivo sulle imprese al di sotto del 30%. Detta aliquota è composta da un'imposta sulle società del 15%, più un'imposta di solidarietà ed un'imposta sul commercio di poco inferiori al 15%.

*Giovanni Moschetti (g.moschetti@studiosmoschetti.com), Verona, Italy*

*Alessandro Vigna (a.vigna@studiosmoschetti.com), Padova, Italy*

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

COLOMBIA  
*Bogotá*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*